

Proseguiamo la pubblicazione dei quesiti del Forum e aperto in occasione di Speciale Telefisco, accessibile su www.espertorisponde.ilsole24ore.com.

Concordato

1

È di 2mila euro il reddito minimo tassabile

Nel caso di una Srl con perdite pregresse non compensate, sia utilizzabili in misura limitata che in misura piena, volendo aderire alla proposta di reddito concordato, che al netto delle "normalizzazioni" deve prevedere un valore non inferiore a 2.000 euro (ai fini Ires), è corretto considerare che nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni interessati (2024 e 2025), si potrebbe avere un reddito concordato nel rispetto del limite di cui sopra, ma anche l'eventualità di un imponibile azzerato totalmente a causa del riporto delle perdite pregresse?

Il reddito concordato deve essere decurtato delle eventuali perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti, secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 84 (per i soggetti Ires) del Tuir. Le perdite pregresse sono computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi successivi a quello in cui si sono realizzate nel limite dell'80% di quest'ultimo, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Come ricordato anche da agenzia Entrate nella circolare 18/E/2024, una perdita fiscale subita nelle annualità precedenti potrà essere computata in diminuzione del reddito concordato per il periodo d'imposta 2024 ma in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Di conseguenza nei casi in cui il reddito concordato per effetto dello scomputo della perdita risultasse inferiore a 2.000 euro il contribuente sarà comunque chiamato a tassare un importo minimo non inferiore a tale soglia.

Fabio Chiesa

2

Sulle eccedenze si può applicare la sostitutiva

In caso di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), le imposte dovute all'erario per l'anno 2024 e 2025 vengono calcolate sul nuovo reddito proposto dall'agenzia delle Entrate in sede di adesione del Cpb, oppure vengono calcolate sul reddito fiscale dichiarato per l'anno 2023 a cui si aggiunge l'importo, o del 10% o del 12% o del 15%, sulla differenza tra il reddito dichiarato per l'anno 2023 e quello dichiarato per gli anni 2024 e 2025?

Esempio: reddito anno 2023 = 50.000 con punteggio Isa 9, con Irpef dovuta ad esempio di 16.000 euro
Reddito da Cpb per anno 2024 = 70.000 (con differenza di 20.000 sull'anno 2023)
Calcolo: 16.000 (Irpef da anno 2023) + 2.000 (10% di 20.000) = 18.000

A norma dell'articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 l'imposizione sostitutiva nella misura del 10%, 12% o 15% sulla differenza tra il reddito concordato per il biennio e il reddito dichiarato (opportunamente rettificato ai fini del Cpb) nell'esercizio precedente costituisce una facoltà del contribuente, che potrà decidere se tassare tale eccedenza con le aliquote ordinarie Irpef o Ires o se

invece tassarla mediante applicazione dell'imposta sostitutiva. L'esempio riportato nella domanda è corretto in caso di adozione dell'imposta sostitutiva e considerando comunque che il reddito definito "anno 2023" sia il reddito rettificato indicato nel rigo Po4 del modello Cpb.

Chiara Vanni

3

È possibile rinviare l'adesione di un anno

Un soggetto agli Isa nel 2023 decide di non accettare la proposta di concordato per gli anni 2024 e 2025. Se sarà ancora soggetto Isa nel 2024 potrà accettare nel 2025 la proposta per gli anni 2025 e 2026 o potrà solo accettare la proposta nel 2026 per gli anni 2026 e 2027?

L'istituto del concordato preventivo biennale è introdotto a regime e dalla norma non emergono preclusioni in riferimento al periodo di imposta di ingresso. Se il contribuente ritiene di non aderire (o non ne ha i requisiti) al concordato 2024-2025 potrà accedere alla proposta per biennio 2025-2026 entro il termine del 31 luglio 2025 (entro il settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta per i "non solari").

Stefano Vignoli

Bonus edilizi

4

Sì al bonus ascensore entro fine 2025

La detrazione fiscale del 75% per il realizzazione dell'ascensore è ammessa fino al 2025 da parte del proprietario di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina di due piani?

La detrazione Irpef e Ires del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (solo se aventi ad oggetto «scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici», dalle spese «sostenute» dal 30 dicembre 2023 in poi, per interventi, in generale, con titolo abilitativo presentato dal 30 dicembre 2023 in poi), nel rispetto dei requisiti previsti dal dm del 14 giugno 1989, n. 236, da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef, come confermato dalla circolare 23/E/2022, paragrafo 3.5), è riconosciuta per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per i privati o di competenza per le imprese) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, alle condizioni previste dall'articolo 119-ter del Dl 34/2020. In particolare, si ricorda che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». In pratica, il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini possono, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti godendo di massimali di spesa differenziati. La conferma di questa interpretazione è arrivata dalla circolare 17/E/2023, secondo la quale «possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50mila euro».

Luca De Stefani